

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Questa possibilità di utilizzo può essere:

- **a revoca**: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell'esposizione potrà avvenire o per volontà del cliente o per richiesta della banca nel caso ne ravvisi la necessità, come a seguito di utilizzi anomali o scorretti;
- **con durata predeterminata** stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità del credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).

Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D. Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili aventi una durata superiore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati ad effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D. Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D. Lgs. 385/93.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di

FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AI CONSUMATORI

interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccflumeri.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 12,55088%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
--	--------------------	---

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccflumeri.it).

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ed esposti nei locali aperti al pubblico (Legge 7/3/96 n. 108).

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

COSTI DEL CREDITO

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso	Entro fido: 10% Oltre fido: 13%
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato al Tasso Ufficiale di Riferimento B.C.E.	Entro fido: TUR (attualmente pari a 4,50%) + 9,50% Valore effettivo attualmente pari a: 14,00% Oltre fido: TUR (attualmente pari a: 4,50% + 12,50% Valore effettivo attualmente pari a: 17,00% T.U.R.= Tasso Ufficiale di Riferimento con frequenza di rilevazione ogni primo giovedì del mese, amministrato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.)
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra fido e/o scopertura

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E MODALITA' DI RILEVAZIONE

Data	Descrizione parametro	Valore
02/08/2023	Tasso Ufficiale di Riferimento	4,25%
20/09/2023	Tasso Ufficiale di Riferimento	4,50%

Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) B.C.E.

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito con decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AI CONSUMATORI

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 0,70
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
Recupero spese collegate all'erogazione del credito (visure ipotecarie e/o accesso a base dati)	recupero costi sostenuti
Invio comunicazioni periodiche	€ 0,70
Invio comunicazioni variazioni unilaterali delle condizioni ex art. 118 D. Lgs. 385/93	€ 0,00
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 1,50 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese per ricerca e copia (per singolo documento-spese di spedizione escluse) - Archivio cartaceo In House	€ 12,26
Spese per ricerca e copia (per singolo documento-spese di spedizione escluse) - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 9,91
Spese per ricerca e copia (per singolo documento-spese di spedizione escluse) - Archivio elettronico	€ 8,96

COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	2,00% annua
Periodicità di addebito	Trimestrale
La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.	
Commissione di istruttoria veloce	€ 10,00 (per ulteriori informazioni consultare il documento "Procedure interne ai sensi del D.M. n.644/2012" esposto nei locali della Banca e sul sito internet www.bccflumeri.it)
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Non previsto
Spese per autorizzazioni sconfinamenti massime	€ 250,00

ALTRI ONERI

Imposte e tasse presenti e future	Di legge, a carico cliente
Spese e commissioni connesse a rapporto di conto corrente	Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto
Spese e commissioni connesse ai servizi di incasso e pagamento	Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi

FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AI
CONSUMATORI

Importo totale del credito

Max. € 75.000

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI DILAZIONI DI PAGAMENTO

Importo totale dovuto dal consumatore	
Diritto di recesso	Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all'art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso indicato nella Sezione <i>"Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca."</i> Il tasso di mora può essere modificato in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) con le modalità di cui all'art. 118 d.lgs. 385/93 (TUB)
Rimborso anticipato	Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento in tutto o in parte.
Diritto di recesso dal contratto di credito	Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni.
Consultazione di una banca dati	Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto	Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ**

Spese tenuta conto	€	0,00
ESTINZIONE	€	0,00
ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE		
Spese assicurative	€	0,00
Spese perizie	€	0,00
Spese garanzia Confidi	€	0,00
Spese postali	€	0,00
Spese cust.pegno	€	0,00
Spese intervento funzionario	€	0,00
Spese altre	€	0,00

VALUTE

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	3 giorni lavorativi
VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO	In giornata
VERS. ASS. CIRCOLARI	1 giorno lavorativo
VERS. ASSEGNI BANCARI S/P	3 giorni lavorativi
VERS.VAGLIA POSTALI	1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	4 giorni lavorativi
VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO	In giornata
VERS. ASS. CIRCOLARI	1 giorno lavorativo
VERS. ASSEGNI BANCARI S/P	4 giorni lavorativi
VERS.VAGLIA POSTALI	In giornata

ALTRO

Conteggio interessi dare	ANNUALE
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE
ADDEBITO ASSEGNI	DATA EMISSIONE

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente)

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto corrente, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Commissione per messa a disposizione fondi	La spesa ha durata pari a quella dell'affidamento ed è calcolata in percentuale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento stesso. Il valore della percentuale applicata è espresso su base annua.
Commissione di istruttoria veloce	La spesa è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, essa trova applicazione in caso di autorizzazione allo sconfinamento concesse in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Laddove il cliente sia un consumatore, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascun dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Numeri dare	Prodotto dalla formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di

FOGLIO INFORMATIVO
**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AI
CONSUMATORI**

	scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità, se inferiore all'anno, di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo complessivo del credito, espresso in percentuale annua, sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto più quattro punti percentuali e verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.